

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G04383 del 05/04/2018

Proposta n. 5832 del 04/04/2018

Oggetto:

USI CIVICI – Comune di Magliano Romano (RM). Rigetto della istanza di reintegra demaniale di terreno di demanio collettivo nei confronti di Fioravanti Vincenza e D'Egidio Anna.

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Magliano Romano (RM). Rigetto della istanza di reintegra demaniale di terreno di demanio collettivo nei confronti di Fioravanti Vincenza e D'Egidio Anna.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI l'art. 29 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

VISTO l'art. 17 della L.R. 10/08/2016, n. 12, recante disposizioni in materia di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistica-ambientale;

PREMESSO che:

- a seguito di contestazione in sede giudiziale, il Commissario per la liquidazione degli usi civici in Roma, ha eccepito il difetto di legittimità dei provvedimenti dirigenziali regionali di concessione della legittimazione ex art. 9 L. 1766/27, in assenza di approvazione Ministeriale, sulla scorta di una sentenza della Corte di Cassazione, Sez. civile II, n. 24757 del 05/11/2013, per cui si è reso necessario un supplemento d'indagine;
- con nota circolare, protocollo n. 671611 del 04/12/2015, è stata comunicata a tutti i Comuni e le Università ed Associazioni Agrarie, comunque denominate, la sospensione dei relativi iter procedimentali, in attesa della definizione della problematica, soprattutto a tutela delle posizioni giuridiche che ne derivavano, a favore dei richiedenti, per effetto dei provvedimenti dirigenziali che sarebbero stati assunti;
- che in data 11 agosto 2016 è stata pubblicata sul BUR Lazio n. 64, s.o. n. 2 la L.R. 12/16, che all'art. 17 regola il procedimento amministrativo di legittimazione attribuendo la piena competenza amministrativa in capo alla Regione Lazio;

ATTESO che:

- le disposizioni previgenti, all'entrata in vigore della legge 20/11/2017, n. 168, recanti norme in materia di usi civici, per il loro principio di specialità, non sono abolite e permangono a far corona al nuovo regime;
- per le istanze relative alle acquisizioni, liquidazioni e legittimazioni già definite o con procedimenti iniziati ed in via di definizione, prima dell'entrata in vigore della L. 168/2017, restano ferme le disposizioni regionali previgenti;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra riportato di dare seguito ai relativi procedimenti sulla scorta della normativa vigente in materia, prevista dall'art.17 della L.R. 12/2016;

PREMESSO che:

- in data 07/11/2012, assunta al protocollo con il n. 481271 è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura la Verifica Demaniale redatta dal perito incaricato, dr. Agr. Francesco Violani, con cui sono stati individuati i terreni appartenenti al demanio civico comunale di Magliano Romano;
- detta Verifica è integrata da un relazione tecnica contenente tutte le terre interessate con le rispettive relazioni sullo stato colturale, riportate anche in schede e verbali di sopralluogo;
- con nota protocollo n. 20261 del 16/01/2013 detta Verifica e relativa documentazione sono state trasmesse al Comune di Magliano Romano per la loro pubblicizzazione ai sensi dell'art. 15 del RD 332/28;

CONSIDERATO che con successiva nota pervenuta in data 08/07/2013, assunta al protocollo con il n. 261071 il Comune di Magliano Romano ha restituito gli atti attestanti l'avvenuta pubblicizzazione della Verifica demaniale e relativi allegati, depositando, altresì, n. 44 opposizioni avverso detto elaborato;

PRESO ATTO che, nello specifico delle opposizioni avanzate, le ditte chiedono venga loro riconosciuta la titolarità della detenzione dell'area, per essere subentrati, in luogo del genitore ovvero dante causa, ad un contratto d'affitto della predetta area, a fronte del quale sono corrisposti su richiesta del Comune di Magliano Romano, annui canoni a titolo di affitto;

PRESO ATTO, altresì, che:

- con un progetto di ripartizione redatto dal perito Geom. Avenali, incaricato dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, furono individuate n. 260 quote di terre di demanio collettivo da assegnare agli aventi diritto ex L. 1766/27;
- a seguito dell'espletamento delle operazioni di concorso, venne formato un elenco definitivo di n. 59 assegnatari, aventi diritto i quali con Decreto Commissariale n. 57 del 16 novembre 1955 ottennero in enfiteusi perpetua dette quote di terre di uso civico;
- nello stesso Decreto commissariale 57/55, fu ordinato, per una futura assegnazione, di lasciare le quote residuali in un unico accorpamento;
- con contratto sottoscritto il 27/09/1956, furono concesse dal Commissario prefettizio dell'Università Agraria di Magliano Romano, in affitto a semina, per la stagione 1956/1957, tacitamente rinnovabile, le terre residuali a seguito dell'assegnazione in quota di cui al Decreto 57/55, previo pagamento di un canone annuo d'affitto fissato nel piano di quotizzazione dal geom. Avenali;
- fra i sottoscrittori, al n. d'ordine 25, per la quota n. 59, riguardante il terreno censito catastalmente al foglio n. 6, particelle n. 30, 32 e 51 di mq. 26.580 risulta anche il signor D'Egidio Vincenzo, dante causa delle signore D'Egidio Anna e Fioravanti Vincenza;

VISTA la nota protocollo n. 71552 del 08 febbraio 2018 con cui, sebbene la ditta in indirizzo non abbia presentato formale opposizione al progetto di reintegra demaniale, in applicazione del principio di pari trattamento e di trasparenza, in analogia con situazioni analoghe, si è interessato il Comune di Magliano Romano, dandone conto anche alla ditta privata, a chiarire, entro giorni trenta dalla missiva, la natura giuridica della detenzione del fondo in capo alle signore D'Egidio/Fioravanti, al fine di consentire la più congrua sistemazione possibile in conformità con la normativa vigente in materia;

VISTA la nota assunta al protocollo con il n. 127367 del 07 marzo 2018, con la quale le signore Fioravanti Vincenza e D'Egidio Anna in riscontro alla richiesta chiarimenti hanno trasmesso copia:

- della nota protocollo n. 1178 del 29 giugno 2007, con cui al decesso del signor D'Egidio Vincenzo, il Comune di Magliano Romano ha interessato gli aventi causa dell'originario affittuario al fine di corrispondere il canone d'affitto relativo al terreno individuato come quota n. 59 indicato, per l'anno 2006 in euro 130,41;
- delle successive note del 2008, 2011, 2013 e 2016, protocollo n. 1639/Trib/Quote/002, con le quali, alla signora Fioravanti Vincenza, quale erede di D'Egidio Vincenzo è stata richiesta la corresponsione dei canoni d'affitto riferiti al fondo in questione e relativi alle annualità 2007-2016 per un totale di € 1.340,10;

VISTA la nota protocollo n. 182701 del 28 marzo 2018 con cui, nel prendere atto della documentazione allegata dalla ditta privata, sebbene in assenza di miglioramenti agronomici sul fondo in questione, non appare in ogni caso dimostrata l'occupazione *sine titulo* in capo alle signore Fioravanti Vincenza e D'Egidio Anna del terreno in questione ed anzi, emerge, sulla scorta della documentazione in atti, un rinnovo dell'originario rapporto d'affitto con il loro dante causa;

CONSIDERATO che con la medesima missiva la scrivente ha comunicato ai soggetti interessati l'adozione di un provvedimento espresso di diniego al procedimento amministrativo di reintegra demaniale per le ragioni suesposte;

PRESO ATTO che, nei termini di legge, non risulta pervenuta alcuna controdeduzione al riguardo;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa riportate, che qui si intendono integralmente trascritte,

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, ultimo comma, della Legge 16/06/1927 n. 1766 e degli artt. 29 e 31 del R.D. 332/28:

- di prendere atto della documentazione allegata in atti, con la conseguenza che le signore D'Egidio Anna e Fioravanti Vincenza non possono essere considerate occupatrici illegittime del terreno sito in agro di Magliano Romano e censito al foglio n. 6, particelle n. 30, 32 e 51 di mq. 26.580;
- di rigettare, di conseguenza, la proposta di reintegra demaniale nei confronti delle signore Fioravanti Vincenza e D'Egidio Anna relativa al terreno di demanio civico in questione, in assenza del requisito soggettivo dell'occupazione *sine titulo*;

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato anche sul sito www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente

Il Direttore Regionale
Roberto Ottaviani